



del 22 ottobre 2022



L'istanza per il riconoscimento di "Vittima del dovere" è imprescrittibile

La condizione di vittima del dovere, di cui all'art. 1, commi 563-564, legge n. 266/2005, costituisce uno status e come tale non è soggetta a prescrizione. Resta salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali nei limiti temporali (10 anni) previsti dalla legge.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione Civile nella Sentenza Sez. L, n. 17440 Anno 2022 del 30 maggio 2022, con cui i giudici di piazza Cavour, nel respingere l'appello del Ministero della difesa, hanno confermato la decisione della Corte d'appello dell'Aquila, a sua volta confermativa della pronuncia di primo grado, che aveva accolto la domanda volta a conseguire i benefici assistenziali spettanti alle vittime del dovere.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere, di cui all'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, costituisce uno status e fosse come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, di talché, pur avendo l'istante presentato la domanda a distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 266/2005, per una patologia contratta per causa di servizio nel corso di una missione compiuta nel 1964, non poteva negarsi il suo diritto ad essere iscritto nell'elenco di cui all'art.3, comma 3, d.P.R. n. 243/2006, e a percepire le prestazioni assistenziali nei limiti della prescrizione decennale.

Va premesso che il giudice di merito aveva argomentato la conclusione secondo cui la condizione di vittima del dovere sarebbe equiparabile ad uno status muovendo da un'espressa affermazione in tal senso già affiorata in numerose pronunce di legittimità (ad es. in Cass. n.26012 del 2018 e, più recentemente, in Cass. n. 28696 del 2020).

Invero, secondo gli Ermellini, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che "si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrivibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata" (così già Cass. n. 2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002).

Si tratta, quindi, di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi, e dunque, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).

Inoltre, secondo gli Ermellini, non può esservi dubbio che le provvidenze in esame rientrano nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 della Costituzione e, se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006.

Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, l. n. 407/2008, e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, i quali, unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", ex art. 6 e 9, l. n. 206/2004 - sono riconoscibili solo nei limiti prescrizionali.

Modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n.470/2022, ha definito alcuni quesiti inerenti alla restituzione al sostituto d'imposta di somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione negli anni precedenti, con riferimento alla possibilità di usufruire del credito di imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto di imposta prevista dall'articolo 150 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 che ha introdotto una nuova modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite.

In particolare, la norma ha disciplinato le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto e, per semplificare il quadro, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se sottomesse a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. La disposizione ha inoltre previsto, a favore del sostituto d'imposta quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, al posto del rimborso, di un credito di imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limiti in compensazione.

Detta norma non trova applicazione:

- nei casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari) che comunque non hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili;
- nel caso di restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nello stesso anno del pagamento.

Dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, a seguito dell'introduzione nell'articolo 10 del Tuir del comma 2-bis che prevede espressamente che "le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili", sono sorti alcuni dubbi applicativi circa le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Nella risposta n. 470/2022, l'Agenzia delle Entrate ricorda che con la circolare 14 luglio 2021, n. 8/E sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite disciplinata dall'articolo 150 sopra richiamato.

In tal documento di prassi viene preliminarmente chiarito che la nuova disposizione che prevede la restituzione delle somme al "netto" della ritenuta si aggiunge a quella previgente, ossia al "lordo" della ritenuta. È stata ammessa, dunque, una sorta di coesistenza delle due modalità e inoltre, la restituzione al lordo è espressamente consentita anche per le somme assoggettate a ritenuta.

Ora, però, l'Amministrazione finanziaria assume una posizione un po' più definita, specificando che l'applicazione del criterio lordo o netto varia in funzione della data di definitività del rapporto che ha originato la restituzione.

Infatti, nel caso in cui le somme da restituire siano state determinate a seguito di un contenzioso, qualora il presupposto per la restituzione delle somme sia un atto amministrativo emesso in esecuzione di "una sentenza passata in giudicato antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 150 (ossia al 19 maggio 2020), la restituzione deve essere fatta al lordo anche nel caso in cui avvenga successivamente al 1° gennaio 2020, salvo diverso accordo tra le parti".

Invece, se la restituzione è conseguenza di un atto amministrativo unilaterale e in assenza di contenzioso, tale atto non è un titolo esecutivo, di conseguenza a seguito della mancata impugnazione non si verifica la definitività; in tale ipotesi, pertanto, il sostituto d'imposta non può fruire del credito d'imposta, a meno che, nelle more della definitività della pretesa, il sostituto corrisponda al netto le somme precedentemente percepite. Infine, circa la possibilità di usufruire del credito di imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto di imposta ex art. 150 citato, l'Agenzia specifica che, nelle more della definitività della pretesa, se il sostituto abbia già provveduto alla restituzione (anche parziale) degli importi al netto delle ritenute, il sostituto possa in quello stesso periodo d'imposta far valere il proprio credito, pari al 30% delle somme nette effettivamente ricevute.

Esenzione IMU prima casa anche per i coniugi con dimora diversa

Secondo la Corte costituzionale è discriminatorio applicare regole diverse in materia fiscale per chi sceglie di sposarsi o di unirsi civilmente e chi invece sceglie per la convivenza di fatto.

Il riferimento è ai vincoli per fruire dai benefici prima casa IMU, che ad oggi penalizzano coniugi o coloro che sono uniti civilmente rispetto a chi convive.

Nella nuova sentenza n. 209/2022, la Consulta ha dichiarato illegittimo il vincolo per l'esenzione in rapporto al nucleo familiare, laddove questo limiti l'accesso all'esenzione per i coniugi con residenze e dimore abituali diverse.

Questo perché, con i recenti vincoli imposti, si è arrivati a negare ogni esenzione IMU prima casa se un componente del nucleo familiare risiede in un Comune diverso da quello del proprietario dell'immobile.

Il problema di fondo sta nella definizione di "nucleo familiare" che oggi non può corrispondere solo ed esclusivamente a casistiche standard come matrimonio o unione civile.

Nello specifico, viene ritenuto illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge n.201/2011.

La Corte costituzionale, a fronte dei requisiti richiesti, ha dunque ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna prima casa intestata anche a persone sposate o unite civilmente.

Questo non significa "liberi tutti". La dichiarazione di illegittimità costituzionale servirà a responsabilizzare Comuni e autorità preposte ad effettuare i dovuti controlli.

Napoli: Romano (SIULP), solidarietà e vicinanza a collega per la brutale aggressione Una palese e vile aggressione allo Stato che merita una risposta adeguata, certa e immediata.

Esprimo totale e incondizionata vicinanza alla collega di Napoli vittima di un tentato omicidio ai suoi danni che, solo per un caso fortuito e per la sua prontezza e preparazione professionale, questa notte nelle adiacenze dell'ufficio di polizia del porto di quella città, si è trasformato in una brutale, ingiustificata, vile e premeditata aggressione ai suoi danni.

Plauso ai colleghi della Squadra Volante per la professionalità dimostrata che, sulla base degli indizi forniti dalla collega e quelli raccolti sul posto, ha consentito immediatamente di individuare e arrestare il sospettato dell'efferato delitto.

L'ennesima purtroppo, visto che ne subiamo una ogni 3 ore, prevedibile, brutale aggressione ai danni di una persona in divisa, consumata spavaldamente all'insegna dell'ormai assoluta certezza di impunità per chi aggredisce coloro che rappresentano lo Stato.

Uno Stato che appare sempre più delegittimato perché incapace di dare risposte, con pene immediate e certe, a chi delinque ovvero attacca lo stesso Stato nelle sue svariate rappresentazioni.

Un'aggressione ancora più grave, odiosa e inaccettabile perché perpetrata alle spalle, di una donna, in questo caso una donna appartenente alla Polizia di Stato che rappresenta lo stato ed è deputata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica oltre che garantire la libertà dei cittadini. Che non può più lasciare spazio a tentennamenti o alle inutili dissertazioni da salotto finalizzate più a comprendere, quasi a volerlo giustificare, le motivazioni che hanno indotto il delinquente a compiere quell'atto piuttosto che a condannarlo, senza se e senza, chiedendone pene certe e immediate.

Ci auguriamo che il fatto che la vittima sia una poliziotta non faccia sfuggire l'arretratezza culturale che emerge e che oggi si insinua sempre più nella nostra società, così come in grande parte del mondo, e che sta minando la stessa coesione sociale di ogni comunità civile e democratica.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP commenta il tentato omicidio della poliziotta di Napoli trasformatosi nella vile violenza personale e sessuale.

Violenza ancora più inaccettabile se si considera che chi l'ha perpetrata è una persona che, probabilmente, sfruttando le maglie larghe della normativa sul diritto di asilo o accoglienza del nostro paese, non aveva nemmeno i requisiti per rimanere legalmente sul territorio nazionale.

Denunciamo da anni la necessità di una norma ad hoc a difesa del personale in uniforme e delle cosiddette helping profession, visto che questa violenza riguarda non solo i poliziotti ma anche le altre figure dei servizi pubblici essenziali, nel silenzio assordante della politica e delle istituzioni deputate a legiferare in tal senso.

Vogliamo sperare, conclude il leader del Siulp, così come richiesto nella raccolta di firme per una legge ad iniziativa popolare, che il nuovo Parlamento e il nuovo esecutivo non aspettino che la legge per difendere i cittadini e chi rappresenta lo Stato da questa ondata di inarrestabile violenza gratuita ed efferata, se la facciano loro da soli. Giacché solo ridando serenità ai cittadini e dignità al personale in uniforme lo Stato riacquisterà la sua autorevolezza e credibilità scongiurando, visto anche il clima di tensioni sociali in atto per la grave crisi, derive antidemocratiche.

A tal proposito il SIULP chiederà, non appena il nuovo governo si insedierà, un apposito incontro al nuovo premier.

Target Sprint: i mondiali di Giovanni Pezzi

Giovanni Pezzi, un nostro collega in servizio presso la Questura di Ravenna, ha conseguito il titolo di campione mondiale, negli individuali di Target Sprint, disputati venerdì 14 ottobre u.s. a Il Cairo in Egitto. Nella circostanza Pezzi ha migliorato il precedente record mondiale di 4,01 minuti fissando la nuova misura a 3,58 minuti. Nella successiva giornata di sabato 15, nella gara di doppio, Giovanni Pezzi in coppia con Claudia Lercher si è classificato al terzo posto.

Il Target Sprint è una disciplina sportiva che combina corsa (3 x 400m) e tiro con carabina ad aria compressa a distanza di 10m. E' simile al Biathlon ma con regole diverse consistenti nel compimento di un percorso di circolare con perimetro di 400 metri che può avere più fondi (tartan, asfalto, suolo campestre ecc.). La sequenza di gara comprende un giro di corsa di 400 metri al termine del quale l'atleta deve colpire 5 bersagli (diametro di 3,5cm cadauno) con una carabina ad aria compressa ed un massimo di 15 colpi per poter proseguire negli ulteriori 400 mt di corsa. Ultimati i secondi 400 mt esegue nuovamente il tiro con le stesse modalità e, colpiti tutti e 5 i bersagli, l'atleta dovrà percorrere gli ultimi 400 mt e giungere così all'arrivo per terminare in maniera corretta la gara.

La disciplina richiede un'abilità che comprende la velocità nella corsa, il maneggio dell'arma, la sua ricarica dopo ogni colpo sparato e la precisione di Tiro.

A Giovanni Pezzi vanno le congratulazioni del SIULP e i complimenti per un'impresa sportiva che va ad arricchire il nutrito palmares della tradizione sportiva italiana che è lunga quasi quanto la sua storia in tutte le discipline, sia individuali che di squadra.

Concorsi in atto – aggiornamenti

Nella giornata del 18 ottobre u.s. si sono concluse le prove psico attitudinali del concorso per 1381 Agenti della Polizia di Stato, riservato ai vfp.

Poiché sino al 31 dicembre 2022 è vigente la normativa emanata in virtù dell'emergenza sanitaria da Covid 19, è ovvio che, se il relativo corso di formazione avrà inizio, come auspichiamo, entro il prossimo 31 dicembre, la durata del corso sarà di complessivi 8 mesi (sei residenziali presso la scuola e due di applicazione pratica) e non dei 12 mesi previsti dalla modalità ordinaria.

È verosimile, dunque, che l'Amministrazione, come richiesto dal SIULP, stia cercando di sondare la capacità recettiva delle scuole per verificare la possibilità, compatibilmente con i corsi in atto, di convocare i 1381 nuovi Agenti entro l'anno per il corso di formazione. Al riguardo, il periodo indicativo per l'inizio del corso potrebbe collocarsi tra la fine novembre e gli inizi dicembre.

Analogamente, l'Amministrazione, da noi opportunamente sollecitata, sta verificando se anche le ulteriori 500 unità scrutinate a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso che ci occupa possano essere avviate ad un ulteriore corso di formazione da far partire sempre entro il 31 dicembre p.v., in modo da farlo svolgere secondo le stesse modalità straordinarie in applicazione della normativa Covid 19. Resta inteso che, nel caso detta ipotesi non fosse praticabile, i corsi dovranno svolgersi nel 2023 secondo le modalità ordinarie.

Comunicazioni truffaldine inviate a pensionati

L'INPS segnala nuovi tentativi di truffa attuati con una serie di false e-mail, inviate ai pensionati, in cui i mittenti si spacciano per l'Istituto di previdenza utilizzandone il logo e chiedendo la comunicazione delle coordinate bancarie oppure un bonifico immediato per evitare sanzioni.

Nelle e-mail si promette un rimborso economico oppure si notifica un mancato versamento di contributi. In tutti i casi, si richiedono dati bancari o personali oppure si invita a cliccare su link che in realtà sono fasulli e servono soltanto a carpire informazioni critiche con le quali portare a termine truffe ai danni degli ignari malcapitati.

Come segnala l'INPS, con un comunicato stampa, tali e-mail fasulle sono solo attacchi phishing considerato che l'Istituto non trasmette mai allegati in formato ".exe", né link nelle proprie comunicazioni.

Pertanto, se si riceve una e-mail sospetta dall'INPS contenente un allegato con estensione .exe (si tratta di programmi eseguibili, che una volta lanciati possono danneggiare il computer oppure sottrarre informazioni personali) oppure un link con l'invito a cliccare e visitare – si consiglia di cestinare le missive ed eventualmente informare il contact center (al numero 803.164 da rete fissa oppure al numero 06.164.164 da cellulare).

Indennità abiti civili per il personale della Polizia di Stato

Alcuni colleghi ci scrivono chiedendo se il buono vestiario previsto per gli operatori della Polizia di Stato che espletano servizio in abiti civili per l'essere addetti a particolari servizi istituzionali che non possono essere svolti in uniforme, può essere utilizzato per acquistare scarpe o calzature in genere.

Al riguardo, la direzione Centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della P.S. in risposta ad uno dei quesiti formulati sull'argomento ha chiarito che "le scarpe fanno parte dei capi di abbigliamento che il personale della Polizia di Stato avente diritto può acquistare con il buono vestiario, (giusta direttiva della direzione centrale affari generali della Polizia di Stato - servizio affari generali con nota di protesta. 0038209 del 28 novembre 2019). La sussistenza dei requisiti del personale avente diritto è certificata in ragione delle mansioni effettivamente svolte, ne consegue che la tipologia di vestiario acquistabile deve essere funzionale alla natura del servizio prestato".

Covid: nuove regole dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre non è più obbligatorio l'utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto pubblici, previsto dal Decreto Infrastrutture 68/2022 (articolo 11) con specifiche misure anti Coronavirus.

Un'ordinanza del Ministero della Salute ne prolunga di un altro mese l'obbligo in ospedali ed RSA (residenze per anziani), per i quali peraltro è richiesto il Green Pass fino al 31 dicembre 2022. Dovranno indossare la mascherina lavoratori, pazienti e visitatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie, residenze per anziani e hospice, nonché strutture riabilitative. La proroga è pensata per tutelare i soggetti più fragili, per i quali è anche partita la possibilità di quinta dose di vaccino.

Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro privato, restano in vigore i protocolli condivisi da imprese e sindacati nello scorso mese di luglio, che prevedono i dispositivi di protezione individuale fino al 31 ottobre. La raccomandazione di accompagna alle altre regole di sicurezza anti Covid finora impiegate negli uffici e nelle altre sedi di lavoro, da applicarsi sempre fino a fine ottobre.

Nel settore pubblico l'utilizzo della mascherina Ffp2 è raccomandato per il personale a contatto con gli utenti senza barriere protettive, in fila alla mensa o in spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale fragile, in ascensore e negli ambienti affollati.

Nelle università restano consigliate a Bologna, Firenze, Padova, Pisa e Torino e sono invece obbligatorie presso la Sapienza di Roma, l'Università di Parma e l'Università della Calabria.

Nelle scuole la mascherina deve essere indossata per 10 giorni in caso di positività in classe.

Ulteriori restrizioni possono essere reintrodotte qualora lo scenario epidemiologico dovesse peggiorare.

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTROCORRENTE

Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Messaggio pubblicitario



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 43/2022 del 22 Ottobre 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-445213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123